



COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Settore III – Area Lavori Pubblici

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI

OGGETTO	SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA ALDO MORO”
PROCEDURA	NEGOZIATA
CRITERIO	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
VALORE DELLA GARA	L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA È PARI A € 181.268,83 IVA E ALTRI ONERI DI LEGGE ESCLUSI
RUP	ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO
CIG	86410167FA
CUP	D32E20000650005
CPV	71322000-1
Durata servizio progettazione definitiva	60 GG (SESSANTA)
Durata servizio progettazione esecutiva	45 GG (QUARANTACINQUE)
Data scadenza	ORE 12:00 DEL GIORNO 18 MARZO 2021
Data apertura	ORE 10:00 DEL GIORNO 22 MARZO 2021

Spett.le
Operatore Economico

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA ALDO MORO”.

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ente Appaltante e Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fonte Nuova – Via Machiavelli, 1 – 00013 Fonte Nuova (Rm) - pec: protocollo@cert.fonte-nuova.it

Premessa

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrarre del comune di Fonte Nuova n. 186 del 23/02/2021 e avverrà mediante procedura negoziata di cui all'art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, con aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 commi 3, lettera b) e 6, dello stesso D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara, nel presente disciplinare e negli altri documenti di gara.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l'esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune.

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito - Disciplinare di gara e relativi allegati
- b) Documentazione di progetto

1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1 Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il giorno **18 marzo 2021 – ore 12:00**;
- b) Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) Il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito;
- d) Chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti tramite l'apposita sezione della piattaforma telematica fino a 5 (cinque) giorni prima della scadenza del

termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in tempi e modalità diversi da quelli esplicitati.

1.2 Modalità di presentazione dell'offerta:

1.2.1 Offerta in modalità telematica

- 1.2.1.1 La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui ai successivi punti, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel presente documento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;
- 1.2.1.2 La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «Tutto Gare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente;
- 1.2.1.3 Mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- 1.2.1.4 le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme Tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- 1.2.1.5 Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750;
- 1.2.1.6 in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

1.2.2 Formazione e invio dell'offerta.

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- 1.2.2.1 gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet riportato alla sezione “recapito della Stazione Appaltante;”
- 1.2.2.2 successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita «BUSTA A — Busta amministrativa» all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto nei successivi paragrafi del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

In caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

La busta telematica (virtuale) definita «Busta A Busta amministrativa» è costituita dai file afferenti la documentazione amministrativa e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai file di cui al punto precedente;

- 1.2.2.3 successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo BUSTA B) Contenuto Offerta Tecnica del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - a) compilare la documentazione costituente l'offerta tecnica nel rispetto di quanto riportato nella paragrafo Offerta tecnica
 - b) sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto precedente
 - c) inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- 1.2.2.4 successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita BUSTA C) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
 - a) scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile dalla stessa;

- b) compilare la documentazione richiesta nel paragrafo Contenuto busta C) Offerta economica, secondo le specifiche condizioni individuali;
- c) sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
- d) inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

Una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A	Busta B	Busta C
Busta amministrativa	Busta dell'Offerta tecnica	Busta dell'Offerta economica

La compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A — Busta amministrativa», della «Busta B — Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C — Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte; l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

1.2.3. Sottoscrizione degli atti

- a) Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").
- c) Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

1.3 Recapito della Stazione appaltante

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <https://www.fonte-nuova.it>

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al precedente punto e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

1.4 Operatori economici che possono presentare offerta

1.4.1 Condizioni di partecipazione:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- b) le cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle C.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

1.4.2 Operatori economici che possono presentare offerta

Possono presentare offerta esclusivamente gli operatori economici invitati e per i quali permangono l'assenza dei motivi di esclusione previsti dagli atti di gara e il possesso di tutti i requisiti dichiarati nella fase di qualificazione.

1.4.3 Modifiche ammesse agli offerenti in Forma aggregata:

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del Codice, è ammessa la presentazione dell'offerta da parte di offerenti già invitati, che si costituiscono in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici, a condizione che l'operatore economico già invitato sia il mandatario o capogruppo;
- b) in attuazione del principio di massima concorrenza, è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara;

1.4.4 Figure professionali presenti negli Operatori economici:

- a) per l'ammissione l'offerente deve disporre dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente:
- 1) Ingegneri o Architetti, con l'indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini professionali;
 - 2) in ogni caso un Ingegnere/architetto per opere di ingegneria strutturale;
 - 3) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) per l'ammissione l'offerente deve inoltre indicare personalmente un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), che assumerà il ruolo di referente del gruppo per la gestione dei rapporti con il Comune ed eventualmente l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

1.4.5 Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
 - non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro; se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

1.4.6 Disposizioni per i consorzi, raggruppamenti e GEIE

- a) Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 del D.Lgs 50/2016.
- b) Trova applicazione quanto previsto dall'art. 49 del Codice.
- c) Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell'offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (art. 48 c. 4)
- d) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. (art. 48)
- e) Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 47 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (art. 48 c. 9)
- f) I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- g) È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- h) È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art 48 del codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. (art. 48 c. 7 bis)
- i) E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice).
- j) In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa

e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di partecipazione aggregata:

- a) La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice).
- b) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. Individuazione dell'intervento

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA ALDO MORO".

Le prestazioni devono essere complete, idonee ed adeguate in modo da:

- conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 23, comma 9, nonché 26 del decreto legislativo n. 50/2016 relativamente al livello definitivo affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;
- consentire l'immediata redazione del livello di progettazione successivo a quello affidato, senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni nel corso del successivo livello di progettazione, se non nei limiti del maggior dettaglio che caratterizza quest'ultimo o di variazioni imposte dall'Amministrazione committente;
- avere la sequenza cronologica delle varie prestazioni, fermo restando quale condizione minima il rispetto dei termini temporali prescritti, tale da essere impostata secondo le istruzioni dell'Amministrazione committente, con la possibilità di svolgere talune delle prestazioni in sovrapposizione tra di loro o in parallelo;
- il progetto dovrà essere compiutamente definito in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni nel corso del successivo livello di progettazione, se non nei limiti del maggior dettaglio che caratterizza quest'ultimo o di eventuali variazioni imposte dall'Amministrazione committente. Il progetto esecutivo deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti
- garantire la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Si precisa infine che sarà compito del soggetto affidatario del servizio, produrre tutti gli elementi e documenti necessari ad ottenere tutte le autorizzazioni del caso sia in formato cartaceo sia in formato digitale editabile.

2.2. Quantitativo o entità dell'appalto

(tutti gli importi sono in euro, esclusi contributi integrativi alle Casse professionali e I.V.A.)

Il corrispettivo complessivo a base di gara, i cui importi sono specificati nella tabella di cui appresso, sono calcolati secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, avente ad oggetto l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

L'importo complessivo del servizio posto a base di gara è pari a € 181.268,83 IVA e altri oneri di legge esclusi, così costituito:

- € 55.708,42 per la progettazione definitiva e CSP più oneri di legge (IVA e Cassa);
- € 43.370,98 per la progettazione esecutiva e CSE più oneri di legge (IVA e Cassa);
- € 82.189,43 per l'esecuzione dei lavori più oneri di legge (IVA e Cassa);

ed è suddiviso nelle seguenti classi e categorie di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016:

Qb.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA								
ID OPERE	CAT. OPERE	COSTI CATEGORIE "V"	PARAMETRI BASE %"P"	GRADO COMPLESSITA'"G"	CODICI PRESTAZIONI "Q"	COMPENSO "CP"	SPESE ED ONERI ACCESSORI "S" (K = 24.90% di "C") (S = CP X K)	CORRISPETTIVO ("CP" + "S")
E.08	EDILIZIA	€ 460.000,00	8.4312	0.95	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.12, QbII.18, QbII.20.	€ 20.632,83	€ 5.137,57	€ 25.770,40

					QbII.22, QbII.23			
S.03	STRUTTURE	€ 690.000,00	7.6181	0.95	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.12, QbII.18, QbII.20, QbII.22, QbII.23	€ 23.969,59	€ 5.968,43	€ 29.938,02
TOTALE								€ 55.708,42
Qb.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA								
ID OPERE	CAT. OPERE	COSTI CATEGORIE "V"	PARAMETRI BASE% "P"	GRADO COMPLESSITA'"G"	CODICI PRESTAZIONI "Q"	COMPENSO "CP" €	SPESE ED ONERI ACCESSORI "S" (K = 24.90% di "C") (S = CP X K)	CORRISPETTIVO ("CP" + "S")
E.08	EDILIZIA	€ 460.000,00	8.4312	0.95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.09, QbIII.11, QbIII.12	€ 14.000,85	€ 3.486,22	€ 17.487,07
S.03	STRUTTURE	€ 690.000,00	7.6181	0.95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.09, QbIII.11, QbIII.12	€ 20.723,71	€ 5.160,20	€ 25.883,91
TOTALE								€ 43.370,98
Qc.I) ESECUZIONE DEI LAVORI								
ID OPERE	CAT. OPERE	COSTI CATEGORIE "V"	PARAMETRI BASE% "P"	GRADO COMPLESSITA'"G"	CODICI PRESTAZIONI "Q"	COMPENSO "CP" €	SPESE ED ONERI ACCESSORI "S" (K = 24.90% di "C") (S = CP X K)	CORRISPETTIVO ("CP" + "S")
E.08	EDILIZIA	€ 460.000,00	8.4312	0.95	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12	€ 26'527.93	€ 6.605,45	€ 33.133,38
S.03	STRUTTURE	€ 690.000,00	7.6181	0.95	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12	€ 39.276,26	€ 9.779,79	€ 49.056,05
TOTALE								€ 82.189,43

2.3. Classificazione dei lavori oggetto dei servizi in affidamento

L'importo dei lavori oggetto dei presenti interventi è stimato come di seguito specificato, ed è suddiviso nelle seguenti classi e categorie di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016:

Categoria	Destinazione funzionale	ID delle opere	L. 143/49 (corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere (€)	Quota di incidenza sul totale %
Edilizia	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c	0,95	460.000,00	40
Strutture	Strutture, opera infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	0,95	690.000,00	60
TOTALE €					1.150.000,00	100

2.4. Principali modalità di finanziamento

L'appalto è finanziato con Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per € 1.441.785,35 con € 70.000,00 quale cofinanziamento comunale.

2.5. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

2.5.1. I tempi massimi per l'espletamento dell'incarico di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza e della direzione lavori, anche ai fini della presentazione dell'offerta, sono così definiti:

- il progetto definitivo deve essere redatto e consegnato all'Amministrazione completo in tutti i suoi elaborati entro **60 (sessanta)** giorni dalla data di consegna del servizio;
- il progetto esecutivo deve essere redatto e consegnato all'Amministrazione completo in tutti i suoi elaborati entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo;

La fase progettuale dovrà prevedere la "verifica-validazione" positiva da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione e con cui l'aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia.

La durata del servizio di direzione lavori sarà determinato nel CSA approvato dall'Ente.

2.6. Altre informazioni

L'amministrazione si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 richiamato.

L'aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

All'aggiudicatario è possibile riconoscere l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio di ciascuna fase di cui si compone il servizio. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. (art. 35, c. 18 del D.Lgs n. 50/2016).

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta telematica A — Busta dell'Offerta amministrativa)

3.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A.1 e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni necessarie.

Il concorrente indica la forma singola o associata di partecipazione alla gara (professionista singolo, consorzio, RTP, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTP, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- Il concorrente allega:
- copia conforme all'originale della procura e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

3.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma TuttoGare.

Parte I — Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatario Parte II — Informazioni sull'operatore economico

Parte III — Motivi di esclusione

Parte IV — Criteri di selezione

Parte VI — Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

3.3 Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

Secondo quanto previsto all'art. 93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la garanzia provvisoria.

Sarà comunque obbligo dell'affidatario produrre una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

3.4 Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC, per un importo di € **20,00** utilizzando una delle modalità previste nella deliberazione ANAC n. 1174 del 19/12/2018. Indipendentemente dalle modalità di versamento, il concorrente deve effettuare l'iscrizione on-line al Servizio di Riscossioni presente al link: <http://contributi.avcp.it>; una volta inserito il codice CIG della gara, il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare nei punti vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il pagamento.

L'attestazione del pagamento del suddetto contributo (previa scansione del relativo documento) deve essere inserita nell'apposito spazio previsto nel sistema telematico. In particolare, a seconda della modalità di pagamento prescelta, può essere inserito:

- il documento elettronico contenete la ricevuta di pagamento, trasmessa per e-mail dal Sistema di Riscossione;
- la scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

3.5 Sopralluogo

Non è obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto della presente procedura di gara.

3.6 Documentazione a corredo

Il concorrente dovrà inoltre allegare la seguente documentazione:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
- c. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE del subappaltatore;
- d. documentazione attestante la copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo a base di gara.

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE

4.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

4.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del codice)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.
- Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del codice)

L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la sanzione interdittiva sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- in caso imprenditore individuale: il titolare;
- in caso di società di persone: tutti i soci;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
- se si tratta di impresa individuale: del titolare o del direttore tecnico;
- se si tratta di società in nome collettivo: di un socio o del direttore tecnico;
- se si tratta di società in accomandita semplice: dei soci accomandatari o del direttore tecnico;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179. settimo comma. del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

4.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater) d), e), del codice)

- a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice (in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice);
- b) sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

- d) Abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c - ter) Abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; c - quater) abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice. non possa essere risolta con misure meno intrusive.

4.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del codice)

- a) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- c) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- d) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- e) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- f) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- g) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- h) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

4.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del codice):

- a) iscrizione all'Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione;

- b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria:
- iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale o Per le società di progettazione (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese della Competente Camera di Commercio, per attività d'impresa pertinenti con l'appalto in oggetto.
 - nel caso di organismo non tenuto all'obbligo dell'iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, con allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'organismo, in cui deve essere espressamente previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.

5.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'art. 83, 86 e dell'Allegato XVII del D.Lgs n. 50/2016 la capacità economica e finanziaria deve essere provata mediante i seguenti modi:

- a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente invito per un importo almeno pari all'importo posto a base di gara. Tale requisito è richiesto a garanzia della solidità economica e finanziaria dell'operatore economico. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

5.3 Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 1, lettera c), del codice)

Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, a seguito di formale atto di incarico, per le seguenti categorie:

ID E.08 - *Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi* - in qualità di progettista singolo o associato di almeno n. 2 interventi analoghi per relativo grado di complessità pari o superiore alla categoria oggetto di gara e di importo complessivamente non inferiore allo 0,40 dei lavori da progettare;

ID S.03 "*Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni*", in qualità di progettista singolo o associato di almeno n. 2 interventi analoghi per relativo grado di complessità pari o superiore alla categoria oggetto di gara e di importo complessivamente non inferiore allo 0,40 dei lavori da progettare;

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo ordine professionale.

6. OFFERTE PRESENTATE IN FORMA AGGREGATA

6.1 Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati.

Inoltre:

- a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti precedenti, nonché:
- i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti di capacità tecnica;
- b) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
- c) i requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico in relazione alla propria condizione giuridica e alla propria professionalità apportata al raggruppamento;
- i requisiti possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli nella misura superiore a ciascun operatore economico mandante;

- i requisiti possono essere apportati da qualunque operatore economico raggruppato; tuttavia l'importo dei singoli lavori che costituiscono la coppia di lavori non può essere frazionato tra più operatori economici.

6.2 Reti di imprese e contratti di rete

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli: individuati quali esecutori delle prestazioni; che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

6.3 Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE.

6.4 Operatori economici che ricorrono all'avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 va prodotto per ogni avvalimento quanto segue: I) DGUE di ogni impresa ausiliaria originale o copia autentica, del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico (ausiliato) a fornire a quest'ultimo gli elementi per soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), richiesti nel presente documento, di cui è carente per qualificarsi. L'impegno è per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente i requisiti oggetto di avvalimento. Si ribadisce che a sensi dell'art. 89, comma I, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

6.5 Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del codice)

- a. l'offerente deve dichiarare le parti di servizio che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
- b. ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto;
- c. la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:
 - vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - il subappaltatore sia una microimpresa o un'apiccola impresa.

7. OFFERTA

7.1 Offerta tecnica (peso complessivo 80)

(Busta telematica B — Busta dell'Offerta tecnica)

7.1.1 Oggetto e contenuto dell'Offerta tecnica

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito.

Criteri Di Valutazione	Punteggio massimo conseguibile	Punteggio totale conseguibile
A. offerta tecnica	80	100
B. offerta economica	20	

Relativamente all'offerta tecnica, il punteggio complessivo di 80 punti sarà ripartito nel seguente modo:

ELEMENTI	Punteggio massimo conseguibile	Punteggio totale conseguibile
A.1) Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini	40	80
A.2) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	40	

Per quanto concerne l'elemento di valutazione di cui alla lettera A) , il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti subcriteri:

Criteri Di Valutazione	Punteggio massimo conseguibile	Punteggio totale conseguibile
A.1) Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini (n. 2 servizi)	40	80

A.1. 1) professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico	10	40
A.1. 2) professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano strutturale	10	
A.1. 3) professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico	10	
A.1. 4) professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano ambientale	10	

Per quanto concerne l'elemento di valutazione di cui alla lettera A.2), il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

A.2) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	Punteggio massimo conseguibile	Punteggio totale conseguibile
A.2.1) Metodologia esecutiva progettazione definitiva ed esecutiva	20	40
A.2.2) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale effettivamente utilizzato nell'appalto	10	
A.2.3) Piano di lavoro e modalità di verifica	10	

L'Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al paragrafo Criterio di Aggiudicazione, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica.

Deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'Offerta tecnica deve essere costituita come segue:

Relativamente all'elemento di valutazione A.1) Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini (n. 2 servizi)

Composizione della documentazione:

- a) documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente), di due interventi analoghi a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'offerente ritenga maggiormente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico;
- b) una relazione descrittiva dell'intervento che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche, con l'indicazione dei servizi svolti effettivamente tra quelli di cui all'articolo 157 del Codice (livello o livelli di progettazione, coordinamento per la sicurezza) nonché di direzione dei lavori.

La suddetta documentazione i deve essere presentata con un massimo di 5 (cinque) cartelle formato A3 oppure di 10 (dieci) cartelle formato A4, per ciascun servizio, con stampa su una sola facciata.

Per ogni servizio all'interno delle cartelle dovrà risultare:

- il luogo di esecuzione;
- la descrizione dell'opera;
- l'importo dei lavori;
- il committente;
- il periodo di esecuzione dei servizi;
- l'indicazione delle classi e categorie con i relativi importi nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione di aver svolto l'incarico di progettazione e/o di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e/o di Direzione Lavori;
- la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico;

- la dichiarazione attestante che il servizio è stato reso nei tempi richiesti, con buon esito, senza addebito alcuno compreso eventuali varianti rese necessarie per errore progettuale e in assenza di contenzioso con il Committente.

L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

Relativamente all'elemento di valutazione A.2) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

- a) Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

La relazione dovrà dimostrare altresì l'efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento dell'obiettivo di minimizzare il rischio di eventi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere articolata nei seguenti paragrafi:

a.2.1) Metodologia esecutiva progettazione definitiva ed esecutiva:

1. Approccio metodologico (schema delle fasi di pianificazione e sviluppo della progettazione; individuazione delle problematiche tecniche e di sicurezza; illustrazione di strumenti e software utilizzati; ecc.);
2. Adozione di sistemi di tracciabilità documentale, eventualmente nell'ambito di un sistema di controllo della qualità, con o senza utilizzo di check-list;
3. Approccio progettuale, metodologico ed organizzativo atto anche a garantire un corretto e mirato studio a basso impatto ambientale;
4. Inoltre dovranno essere considerati gli aspetti relativi:
 - a. alle caratteristiche strutturali in rapporto alla funzionalità dell'opera;
 - b. obiettivi del GPP introdotto in Italia dal 2008 con il Piano d'azione nazionale GPP che ha previsto l'adozione, con successivi decreti ministeriali, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per ogni categoria di prodotti, servizi e lavori acquistati o affidati dalla Pubblica amministrazione.

Obiettivi del GPP

- Riduzione degli impatti ambientali
- Tutela e miglioramento della competitività delle imprese
- Stimolo all'innovazione
- Razionalizzazione della spesa pubblica
- Diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili • Efficienza e risparmio di risorse naturali, in particolare energia
- Riduzione dei rifiuti prodotti
- Riduzione uso sostanze pericolose
- Integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell'ente
- Miglioramento dell'immagine della pubblica amministrazione
- Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici

a.2.2) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale effettivamente utilizzato nell'appalto:

1. Composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli incarichi, con il dettaglio delle risorse destinate ai diversi servizi, i livelli di responsabilità, le competenze e le interrelazioni operative e funzionali;
2. Organizzazione dello scambio informativo con il RUP e con le figure da lui indicate (incontri, chiarimenti, elaborati integrativi, trasmissione documentale, ecc.) anche con la condivisione di documenti digitali in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" o strumenti equivalenti;

a.2.3) Piano di lavoro e modalità di verifica:

1. le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere
2. elaborazione e modalità di adeguamento del cronoprogramma delle opere, suddiviso per singole fasi e lavorazioni, volto all'ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori, dei costi e della qualità esecutiva delle opere;

3. Organizzazione operativa per le richieste ed ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, da parte degli enti preposti (Comune, Regione, Sovrintendenza, ecc.).
4. Analisi delle fasi di lavorazione caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e relative proposte di intervento anche per la risoluzione delle interferenze;
5. Descrizione del sistema organizzativo adottato: modi e tempi di verifica, controllo, monitoraggio e contabilizzazione, regolarità e frequenza di presenza, report periodici e assistenza al RUP, ecc.

La relazione sarà costituita da un massimo di trenta (30) cartelle formato A4, stampa su una sola facciata suddivisa in tre capitoli ciascuno riferito ai sub criteri.

L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, si specifica che oltre le trenta cartelle potranno essere inserite la copertina e l'eventuale indice.

7.1.2 Segreti commerciali

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'Art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione.

In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.

La dichiarazione andrà inserita nella busta relativa all'offerta tecnica, all'interno di un'ulteriore busta recante la dicitura "Segreti tecnici e commerciali".

7.1.3 Formalità della documentazione costituente l'offerta tecnica

Tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente con le modalità di cui al paragrafo Modalità di presentazione dell'offerta.

Gli elaborati grafici e le relazioni devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR».

Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine.

In caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati.

Per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4.

Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica.

In ogni caso l'Offerta Tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica.

7.2. OFFERTA ECONOMICA (PESO PREZZO 20)

(Busta telematica: C - BUSTA ECONOMICA)

Con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica da compilare preferibilmente mediante il modello Allegato A.3.

L'offerta di prezzo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri con le seguenti precisazioni:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

- d) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui alla successiva lettera e);
- e) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore con le specificazioni di cui ai successivi punti.

9. VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»

L'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ n = sommatoria.

9.1. Criteri di valutazione della «offerta tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell'Offerta Tecnica.

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata mediante l'utilizzo del sistema aggregativo-compensatore attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto a ciascuno dei sub criteri sopra descritti "coefficiente della prestazione dell'offerta", denominato "a", variabile da zero (0) a uno (1). Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

La valutazione dei criteri A1 e A2, viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 – 0,75
PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE	0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile (80 punti) al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione; la Commissione di gara effettuerà quindi la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 80 punti e, agli altri concorrenti, il punteggio viene riparametrato proporzionalmente.

I punteggi verranno espressi con due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti fino ad un massimo di due progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (adeguamento sismico di edifici scolastici con tipologia costruttiva identica a quella oggetto di affidamento), potrebbe avere una valutazione migliore.

10. VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»

Con riferimento all'elemento di cui all'offerta economica l'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà in conformità con l'applicazione della seguente formula:

$P = Ri/Rmax * Pmax$ dove:

P è il punteggio attribuito al concorrente *iesimo*;

Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *iesimo*;

Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto.

Pmax è il punteggio economico Massimo

In caso di qualunque discordanza tra ribasso offerto scritto in cifre e ribasso offerto scritto in lettere la commissione prenderà in considerazione quanto prescritto all'art. 8.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta tecnica" con il punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta economica".

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che comporta un minor onere finanziario per l'Amministrazione aggiudicatrice e in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica e per l'offerta economica) la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, all'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs 50/2016.

11. FASE DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **22 marzo 2021**, alle ore **10:00** presso gli Uffici comunali OO.PP.; Alla stessa vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma "Tutto Gare" nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata tramite la piattaforma telematica.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata come di seguito indicato:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato tramite la piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà allo sblocco delle offerte tecniche per le successive operazioni spettanti alla commissione giudicatrice.

12. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si

riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà sulla piattaforma all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa e ne dà lettura.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specificitetecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

12.1 Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico virtuale:

- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli offerenti;
- non contiene una delle Buste telematiche, Busta A — Busta amministrativa, Busta B — Busta dell'Offerta tecnica o la Busta C — Busta dell'Offerta economica;

- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta.

12.2. Cause di esclusione in fase di esame della offerta tecnica

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B — Busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- d) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni;
- f) equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo.

12.3 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta C — Busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
 - che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
 - che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice; si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C-162/16.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno ommesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno ommesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppati;

- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all'avvalimento;
- e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;

13.1 Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 11.2, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (CINQUE) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti alla lettera a) comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 11.3 lettera a);
- per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono comunicate ai concorrenti entro cinque giorni dall'adozione di relativi atti.

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

13.2 Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, presentano contemporaneamente:
 - sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
 - la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità contenute nella piattaforma telematica;
 - rimette gli atti al responsabile unico del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria; la

seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

- e) se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l'Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravii di costi causati dall'Offerta tecnica dell'offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.

13.3 Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 13.6, per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Il RUP, con eventuale supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 14.

14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta in termini di rapporto qualità/prezzo classificatosi prima nella graduatoria. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 13.6, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

14.1 Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e procederà nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà scorrendo la graduatoria.

14.2 Stipula del Contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;

- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett.a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

15. ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tivoli rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR.) del Lazio sezione di Roma, come segue:

- il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla conoscenza del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

17. SUPPLENTE

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di

recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

18. TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

19. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Fto IL DIRIGENTE
Arch. Fulvio Elio Bernardo

ALLEGATI:

- Modello A.1 – istanza di partecipazione
- Modello A.2 – offerta economica
- Modello A.3 – modulo ausiliata
- Modello A.4 – modulo ausiliaria
- Modello A.5 – atto di impegno
- DGUE (documento unico di gara per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari)